



COMUNE DI MONTEFALCIONE

PROVINCIA DI AVELLINO

Tel. 0825/973021

Fax 0825/973780

Ordinanza n. 32 del 27.06.2018

Oggetto: Divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. n. 91 del 24.06.2014 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle Regioni.

Visto che con **Decreto Dirigenziale n. 156 del 19.06.2018** del Dipartimento 50 – Giunta Regionale della Campania Direzione Generale 9 – Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile U.O.D. 95 – STAFF – Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza, è stato dichiarato lo **stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi** sull'intero territorio della Regione Campania dal **15 giugno al 30 settembre 2018**, e che è stato disposto per lo stesso periodo, in ragione della richiamata legge n. 116 dell'11 agosto 2014 e ss.mm.ii., il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 24 del 29.05.2018 con la quale, ai sensi degli artt. 182 e 256-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono state impartite disposizioni circa la combustione del materiale agricolo e forestale naturale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco del materiale agricolo, o anche derivato da verde pubblico e privato.

Rilevato che, in seguito alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2018, le disposizioni della richiamata ordinanza n. 24 del 29.05.2018 restano prive di effetti.

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo".

Visto il Regolamento: "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

ORDINA

con effetto immediato e fino al 30 settembre 2018, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art. 14, comma 8.

AVVERTE:

-Alla cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, fissata su tutto il territorio della Regione Campania al 30 settembre 2018, verrà emessa apposita ordinanza per la disciplina sui periodi e orari della combustione del materiale vegetale agricolo e forestale.

-La trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

-Ai trasgressori, inoltre, saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii. e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

DISPONE

Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione con affissione di manifesti e pubblicazione della stessa sull'Albo Pretorio on line del Comune.

La sua trasmissione a: Comando Polizia Municipale di Montefalcione – Comando Stazione dei Carabinieri di Montefalcione - Comando Stazione Carabinieri Forestale di Volturara (AV) - Prefettura di Avellino.

Dalla Residenza Municipale, 27.06.2018

IL SINDACO

F.to dott.ssa Maria Antonietta Belli